



COMUNE DI GENOVA

189 2 0 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT – SETTORE GESTIONE CONTRATTO
ASTER - STRADE
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL 40 del 23/02/2022

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 4 in data 24 febbraio 2022;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde pubblico, Pietro Piciocchi;

Premesso:

- che in data 6 Agosto 2021 con sentenza n°1918 la II Sezione Civile del Tribunale di Genova ha condannato la Civica Amministrazione, nell'ambito della causa promossa dai proprietari di un box situato nei fondi del Condominio di Lungomare di Pegli 1 a Genova Pegli, a rimborsare agli appellanti la somma di Euro 16.000,00= con rivalutazione ed interessi legali dal 22.11.2017;
- che la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata alla Civica Amministrazione in data 21.10.2021 e che il pagamento dovrebbe avvenire entro 120 giorni da tale data

Considerato:

- che la causa citata trae origine da problemi infiltrativi denunciati dai proprietari di un box posto sotto il porticato condominiale del condominio di Lungomare di Pegli 1;
- che la CTU disposta dal Tribunale si è conclusa con la condanna del Comune per non avere effettuato la manutenzione ordinaria della pavimentazione del porticato, che, nel tempo, si è progressivamente fessurata lasciando passare l'acqua verso la sottostante soletta di tipo alleggerito con volterrane;
- che la civica Avvocatura, trasmettendo copia della sentenza con comunicazione prot. n°399827 in data 29.10.2021, ha invitato a dare esecuzione al pagamento della sola parte capitale, provvedendo direttamente con fondi propri alla liquidazione delle spese legali e per la CTU espletata;
- che la quantificazione esatta del dovuto era stata elaborata dallo stesso legale di parte attrice, che aveva stimato in 813,54 la rivalutazione e gli interessi legali dovuti;
- che pertanto la somma da liquidare ammonta a 16.813,54 Euro;
- che le spese relative alla civica avvocatura, sia tecniche che giudiziarie, sono state già riconosciute con la Deliberazione DCC 104/2021 del 7/12/2021;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla materiale liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato, pari dunque a 16.000,00 Euro, fuori campo IVA, per capitale, e 813,54 Euro per rivalutazione ed interessi legali;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 88 in data 9.12.2008;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera del D.Lgs. 267/2000, inerente la liquidazione dell'importo pari a 16.813,54 Euro, fuori campo IVA, di cui 16.000,00 Euro per capitale e 813,54 Euro per rivalutazione ed interessi legali, in ossequio alla sentenza n°1918 in data 6.8.2021 della II Sezione Civile del Tribunale di Genova, munita di formula esecutiva;
- 2) di demandare alla Civica avvocatura la liquidazione delle spese sia tecniche che giudiziarie, già riconosciute con la Deliberazione DCC 104/2021 del 7/12/2021;
- 3) di dare pertanto mandato alla Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer- Strade di provvedere, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, alla materiale liquidazione di quanto dovuto a favore degli aventi diritto mediante emissione di specifica richiesta di liquidazione su mandato M1/Rag.;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 189 2 0

Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-40 DEL 23/02/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA II SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI GENOVA N°1918 IN DATA 6.8.2021

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Conteggio Interessi

Trasmissione sentenza

Sentenza con formula esecutiva

Il Dirigente
[ing. Gian Luigi Gatti]

Avv. [REDACTED]

Genova, 28 settembre 2021

[REDACTED]@comune.genova.it

Gent.ma

Avv. [REDACTED]

Oggetto: Conteggi relativi alla causa R.G. 14086/2017, nanti il Tribunale di Genova Dott.ssa D'Arrigo, decisa con Sentenza n. 1918/2021 del 06/08/2021.

Capitale liquidato in sentenza	€	16.000,00.=
Rivalutazione ed interessi legali dal 22/11/2017	€	813,54.=
Rimborso quota spese relazione CTP	€	294,63.=
Rimborso quota spese CTU	€	664,06.=
Competenze liquidate in sentenza	€	2.417,50.=
Spese generali 15%	€	362,62.=
4% CNPA	€	111,20.=
Quota esborsi liquidati in sentenza	€	147,75.=
Rimborso quota imposta di registro	€	<u>384,00.=</u>
Totale	€	<u>21.195,30.=</u>

Vorrai pertanto provvedere affinché il Comune di Genova esegua, ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA DATA ODIERNA, il pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo complessivo di € 21.195,30.= (S.E.&O.) a favore dei Sigg.ri Grattarola presso il seguente conto corrente Banca Carige intestato a [REDACTED] e [REDACTED] IBAN: [REDACTED]

Considerato il tempo già trascorso dalla pubblicazione della sentenza, nonché il termine in oggi ulteriormente concesso, Ti comunico, fin d'ora che, nella denegata ipotesi in cui non dovesse pervenire il suddetto pagamento entro i quindici giorni indicati, i miei Clienti agiranno senz'altro in via esecutiva, senza attendere oltre.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

[REDACTED]



COMUNE DI GENOVA

27/10/21
 GTT

Addì 29/10/2021

ALLEGATI: come da testo

OGGETTO: [REDACTED] / Comune di Genova (contenzioso dinanzi Tribunale per richiesta risarcimento danni a box n.2 del Cond. Via Lungomare Pegli 1 – sinistro 2013).
Invio notifica sentenza munita di formula esecutiva

Ai Signori

Dirigente Settore Gestione Contratto
 Aster - Strade

e p.c.
 Direttore Stazione Unica Appaltante

Loro sedi

Con riferimento alla causa in oggetto, si trasmette copia della sentenza del Tribunale di Genova n° 1918 del 6.8.2021 con la quale il Giudice ha condannato il Comune di Genova al pagamento di € 16.000,00 in favore degli attori a titolo di risarcimento danni (già trasmessa a codesti Uffici in data 13.09.2021), notificata, munita di formula esecutiva, in data 21.10.2021.

Come noto, entro 120 giorni a decorrere da tale data (18.02.2022) occorre corrispondere alla controparte la somma oggetto di condanna: invito, pertanto, l'Ufficio competente ad attivarsi per la liquidazione della parte capitale, mentre la Direzione Avvocatura si occuperà del pagamento del 50% delle spese legali e dell'80% delle spese relative alla CTU.

Ricordo che, qualora non si provvedesse al pagamento entro il termine di cui sopra, il Comune sarebbe esposto al rischio di essere condannato a corrispondere anche le spese della procedura esecutiva che dovesse essere avviata dai beneficiari della sentenza di condanna.

Si rimane in ogni caso a disposizione.

Con i migliori saluti.

Avv. [REDACTED]
 (firmato digitalmente)

Data: 29/10/2021 13:24:02

LC/sg



R.G. n. 14086/2017



DIR AVVOCATURA
PRESO IN CARICO IL
21.10.2021
PROT 379251

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE

In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa R.G. n. 14086/2017 tra:

██████████ C.F. ██████████, nata a ██████████, il
██████████ ed *ivi* residente in via ██████████ n. ██████████ e ██████████
██████████ C.F. ██████████, nato a ██████████, il ██████████ ed
ivi residente in ██████████, entrambi rappresentati e difesi, in forza di
mandato in atti, dall'avv. ██████████ presso il cui studio in Genova, via alla
██████████ sono elettivamente domiciliati

ATTORI

CONTRO

COMUNE di GENOVA, C.F. 00856930102, in persona del Sindaco in carica,
corrente in Genova, via Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso, in forza di procura
in atti, dall'avv. Giovanni Chiappe, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Genova, via Garibaldi n. 9

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER GLI ATTORI: (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato
telematicamente in data 8 gennaio 2021, che qui si ritrascrivono)

“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare
la responsabilità del convenuto Comune di Genova, in persona del Sindaco in
carica *pro tempore*, per tutti i danni diretti ed indiretti subiti dagli attori a causa
della rottura e del crollo del fondo delle pignatte del solaio, di parte degli intonaci



del soffitto e delle pareti e della sofferenza dei travetti emergenti dal calcestruzzo con ferri di armatura scoperti, nel box n. 2 di loro proprietà, sito in Genova nei locali fondi del Condominio di via Lungomare di Pegli n. 1, a causa di sollecitazioni strutturali nella pavimentazione del porticato soprastante e/o di infiltrazioni provenienti dal suddetto porticato soprastante e/o per le cause meglio viste che dovessero emergere in corso di giudizio e, conseguentemente, in esito alla C.T.U. espletata in corso di causa, stante il pericolo per l'incolumità personale così accertata, condannare il convenuto Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 cod. civ. e/o delle norme meglio viste, a rimuovere le cause dei danni, eseguendo sulla pavimentazione del porticato soprastante gli interventi indicati e dettagliati dal C.T.U. [REDACTED] nell'elaborato peritale depositato in corso di giudizio ed a risarcire e pagare agli attori tutti i danni subiti nella misura indicata in atti (atto di citazione, memoria integrativa del 13/04/2018 e I memoria *ex art.* 183, VI comma c.p.c.) e/o nella misura maggiore o minore come emersa ed accertata in corso di causa sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata dal [REDACTED] e/o in forza di valutazione equitativa, sia a titolo di spesa occorrente per il ripristino, sia a titolo di mancato guadagno e/o godimento del box e/o a titolo di rimborso spese connesse e/o conseguenti all'impossibilità di utilizzo e/o godimento, a causa dello stato di danneggiamento e pericolo per l'incolumità delle persone dello stesso e/o a titolo di risarcimento per i danni agli oggetti ed ai mobili depositati all'interno; il tutto con rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore ad € 26.000,00=. Con vittoria di competenze e spese di causa tutte, comprese spese di C.T.U. e C.T.P., oltre accessori di legge”.

PER PARTE CONVENUTA: (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 8 gennaio 2021, che qui si ritrascrivono)

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza:

- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, IV comma c.p.c.;
- in subordine, respingere tutte le domande risarcitorie proposte dai signori [REDACTED] in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate nell'*an* e nel *quantum*.



Con vittoria in ogni caso dei compensi e spese di giudizio”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio, nanti l'intestato Tribunale, il COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco *pro tempore*, per *ivi* sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di Euro 13.000,00 oltre I.V.A., pari alla spesa preventivata per il ripristino del box di loro proprietà, sito in Genova, via [REDACTED], oltre ad Euro 7.000,00 a titolo di risarcimento in via forfettaria per il mancato guadagno e/o godimento del medesimo a causa dello stato di danneggiamento e pericolo del locale e/o a titolo di risarcimento per i danni agli oggetti ed ai mobili depositati al suo interno, ovvero nella misura maggiore o minore risultante in corso di giudizio, il tutto con rivalutazione ed interessi.

A fondamento della proposta domanda gli attori, premesso di essere proprietari dei boxes n.ri 2 e 4 siti nel locale fondi del CONDOMINIO di [REDACTED] [REDACTED] li, riferivano, in particolare, che dal maggio 2013 il box n. 2 era stato interessato da infiltrazioni che avevano provocato ingenti danni al soffitto, alle pareti e – in ragione anche della caduta di materiali – ai beni mobili e ai mezzi *ivi* presenti.

Evidenziavano, quindi, che l'oggettiva situazione di pericolo per l'incolumità a causa dei riferiti distacchi di materiale dal soffitto, aveva impedito l'accesso e l'utilizzo in sicurezza del box sia da parte degli stessi attori, che da parte di terzi.

Evidenziavano, quindi, la responsabilità del COMUNE di GENOVA ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. in ragione della previsione contenuta nell'art. 14, Il comma del Regolamento di Condominio che poneva a carico di tale Ente la manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione dei porticati soprastanti il predetto box.

A sostegno di tali assunti ricordavano, inoltre, come a seguito delle ripetute segnalazioni della situazione sia al COMUNE di GENOVA, che al CONDOMINIO di VIA [REDACTED], quest'ultimo avesse chiarito che:

- *“in base al regolamento di condominio, il fenomeno della rottura delle pignatte del solaio del box n. 2 – individuata dal condominio, a seguito di verifiche e*



sopralluoghi, quale causa delle infiltrazioni – non è derivante da cause imputabili al Condominio” (v. pag. 2 dell’atto di citazione);

- l’immobile soprastante il box [REDACTED] dei cui proprietari, su richiesta dei signori GRATTAROLA, aveva fornito i nominativi (i.e. [REDACTED] [REDACTED]) – non sovrastava completamente, ma solo in parte, il box danneggiato.

Nel giudizio così radicato si costituiva il COMUNE di GENOVA, il quale contestava la domanda attorea sul rilievo della mancata specificazione di quale fatto e/o omissione dell’Ente fosse causa degli asseriti lamentati danni, eccependo – conseguentemente – la nullità dell’avverso atto di citazione.

Alla prima udienza tenutasi il 27 febbraio 2019 gli attori contestavano l’avversa eccezione di nullità e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa sia il CONDOMINIO di via [REDACTED] in Genova, che i signori [REDACTED] mentre il COMUNE di GENOVA, oltre ad insistere nella sollevata eccezione, si opponeva alla richiesta di chiamata in causa essendo i soggetti che si volevano evocare in giudizio già noti prima della radicazione del procedimento.

Disposta l’integrazione della citazione e rigettata la richiesta di chiamata dei terzi – sul rilievo che gli attori ben avrebbero potuto provvedere ad evocare in giudizio i suddetti terzi *ab origine*, non essendo tale necessità sorta dalle difese sviluppate dalla P.A. – la causa veniva istruita mediante deposito di memorie *ex art.* 183, VI comma c.p.c., produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali e licenziamento di C.T.U. affidata al geom. [REDACTED]

Il procedimento era, infine, rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 15 gennaio 2021, data in cui venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

La domanda attorea appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento ma nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Nella decisione della presente controversia, attesa la natura precipuamente tecnica delle questioni sottese, appare opportuno prendere le mosse dal contenuto della consulenza – adeguatamente argomentata, persuasiva e priva di vizi logici – espletata in corso di causa ed affidata al geom. [REDACTED]



Dopo avere rilevato *“all’interno del locale ... la presenza di danneggiamenti della superficie a soffitto nella zona più vicina al muro di perimetro lato est rappresentati dal distacco in alcune zone dell’intonaco di rivestimento e del sottostante fondello in laterizio nonché da una più piccola efflorescenza con ammaloramento della relativa finitura in tinta ... Le zone di distacco a soffitto oltre a rappresentare un danno manifestano più genericamente uno stato di sofferenza del rivestimento a soffitto per cui **SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI PERICOLO PER L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE**”* (v. pag. 11 e ss. della C.T.U.), il C.T.U. ha precisato che *“Il motivo del cosiddetto ‘sfondellamento’ dei solai in latero-cemento è conseguenza di diversi fattori che possono riguardare un difetto di progettazione strutturale, un errato riempimento dei travetti, la presenza di carichi eccessivi ovvero una trascurata manutenzione nonché la presenza di infiltrazioni d’acqua. Proprio a quest’ultimo fattore è ragionevole ricondurre la causa dei fatti in questione. Rimane molto difficile poter verificare e dimostrare eventuali difetti costruttivi di tipo strutturale del corpo di fabbrica tuttavia l’assenza di altre situazioni analoghe farebbe escludere tale circostanza mentre la presenza di **manifestazioni fessurative sulla superficie del pavimento del porticato, in corrispondenza del foro di infissione dei piantoni e nelle zone più vicine alla linea di perimetro nonché sulle parti centrali** farebbero più verosimilmente supporre ad una **mancata tenuta del manto di calpestio** da cui il verificarsi di lenti e progressivi fenomeni infiltrativi in grado di accelerare l’insorgere di ossigenazione dei ferri di armatura e creare dilatazione dei laterizi. La contestuale presenza di efflorescenze e macchie di origine infiltrativa in altri punti ancora integri a livello murario del soffitto, confermerebbe l’ipotesi infiltrativa”* (v. pag. 13 e ss. della C.T.U.).

Il geom. ██████████ ha, in ogni caso, sottolineato come le infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura muraria sia determinata in misura pari al 20% anche da *“diverse lesioni e spaccature sul rivestimento lapideo delle facce laterali dei pilastri del porticato”* (v. pag. 15 della C.T.U.).

Alla luce di quanto precede e considerato, altresì, che il COMUNE di GENOVA è tenuto *“alla manutenzione ordinaria e straordinaria del pavimento dei porticati”* (v. art. 14 del Regolamento di Condominio prodotto *sub doc. 2* di parte attrice)



essendo l'intera superficie di calpestio dei porticati destinata "*anche all'uso pubblico gratuito e perpetuo*" (v. art. 4 del citato Regolamento di Condominio) nessun dubbio può sussistere in ordine alla riconducibilità all'ENTE pubblico della responsabilità per gli eventi dannosi lamentati dagli attori nella misura dell'80% giusta precisazione compiuta dal consulente d'ufficio in ordine alla sussistenza di una concausa nella verifica degli stessi alle lesioni e spaccature presenti sul rivestimento lapideo delle facce laterali dei pilastri del porticato di proprietà del CONDOMINIO di via [REDACTED], in Genova (sul punto la perizia d'ufficio, a pag. 18, è chiara nell'affermare che "*è più che ragionevole attribuire all'azione infiltrativa dell'acqua piovana le causa degli eventi accertati sul soffitto del locale box e ricondurre alle condizioni di mancata manutenzione e di degrado della soprastante pavimentazione e del rivestimento lapideo dei pilastri l'origine della stessa*").

Ciò posto il C.T.U., nel corso dell'udienza all'uopo fissata, ha chiarito che gli interventi di ripristino elencati a pag. 23 della propria relazione, sono stati indicati in alternativa rispetto al risarcimento dei danni, il cui equivalente monetario è stato, quindi, fissato in Euro 9.000,00 "*comprensivo di spese generali, fornitura materiali, oneri di preparazione di cantiere, trasporti, pulizia, ect. ...*", per il che, considerata la quota di responsabilità riconosciuta in capo all'ENTE pubblico, l'importo del risarcimento dei danni da danno emergente spettante agli attori sarà pari a **complessivi Euro 7.200,00**.

Ora, come correttamente evidenziato dal COMUNE di GENOVA nelle proprie difese, la domanda attorea di esecuzione in forma specifica è stata introdotta per la prima volta dai signori [REDACTED] solo in sede di precisazione delle conclusioni, ragion per cui la stessa, essendo tardiva, non può trovare accoglimento, dovendosi liquidare unicamente l'equivalente monetario e pro quota.

Quanto, poi, all'ulteriore domanda attorea concernente il "*rimborso spese connesse e/o conseguenti all'impossibilità di utilizzo e/o godimento, a causa dello stato di danneggiamento e pericolo per l'incolumità delle persone dello stesso e/o a titolo di risarcimento per i danni agli oggetti ed ai mobili depositati all'interno*" del box di cui trattasi appare opportuno tenere conto sia dell'insegnamento della Suprema Corte, che delle risultanze delle prove orali assunte in corso di causa.



Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che *“La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall’altrui fatto dannoso – nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale – sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell’usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell’immobile del cui godimento il proprietario è stato privato”* (Cass., 17 dicembre 2019, n. 33439) e, ancora, che *“il pregiudizio da mancato godimento di un immobile, analogamente a quello derivante dall’occupazione abusiva, per il quale, ancorché non voglia addivenirsi alla conclusione secondo cui trattasi di danno in re ipsa (in tal senso Cass., 16 aprile 2013, n. 9137, m. 626051), in ogni caso trattasi di danno la cui valutazione è in definitiva rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti”* (v. Cass., 25 maggio 2016, n. 10870).

Si aggiunga, inoltre, che sempre la Suprema Corte ha chiarito che *“nella ipotesi di occupazione sine titolo di un cespite immobiliare altrui [id est infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, come nella specie] il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. n. 25898 del 2016; cfr. Cass., sez. un., n. 15238 del 2008)”* (cfr. Cass., 9 ottobre 2020, n. 21835).



Proprio in stretta connessione con il contenuto della sentenza da ultimo citata – richiamata, peraltro, anche da parte attrice sia pure in termini non completamente corretti – devono essere lette le risultanze delle prove testimoniali assunte in corso di causa.

In particolare la teste [REDACTED] ha affermato: *“Il box veniva utilizzato sia come deposito/cantina che come posto auto, ivi venivano ricoverate sia l’auto di mia cognata, che la Vespa di mio marito che non usava. C’erano anche delle biciclette sia dei nipoti che di mio marito, scatole con documenti e lana ... gli oggetti di mio marito che erano conservati nel box in parte sono stati spostati a casa, in parte in ufficio e in altra parte sono stati collocati in un locale di un amico/conoscente e alla fine regoleranno il rapporto in termini economici ... mio marito dal 2013 mai ha abitato a Pegli e il box in questione è stato ereditato da lui e dalla sorella dai genitori ... dal 2008 al gennaio 2018 io e mio marito abbiamo abitato in piazza Alessi, data in cui ci siamo trasferiti in corso Magenta”,* dichiarazioni in palese contrasto con quanto riferito dall’altro teste attoreo, [REDACTED], il quale ha ricordato: *“mio cognato ha affittato un altro locale per ivi riporvi gli oggetti che prima erano conservati nel box. Inoltre nel mentre ha cambiato casa e ha dovuto sistemare nel locale affittato anche una parte dei mobili della vecchia in attesa essere sistemati nella nuova abitazione”* (v. verbale d’udienza del 10 dicembre 2018).

Considerato che il C.T.U. ha riconosciuto che il box di proprietà degli attori è solo in parte inutilizzabile, restando disponibile circa metà della sua superficie (sul punto si vedano pag. 23 e ss. della C.T.U.) e tenuto, altresì, conto che per la quota parte indisponibile ha indicato in Euro 165,00 l’ipotetico canone di locazione mensile, facendo applicazione al caso di specie dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione *ut supra* e adeguatamente valutando le risultanze delle prove orali assunte in corso di causa, appare equo riconoscere agli attori l’ulteriore somma di **Euro 8.800,00** quale risarcimento dei danni a titolo di indisponibilità del box {Euro 165,00 X 96 mesi = Euro 15.840,00 da cui detrarre 20% a carico del CONDOMINIO e, quindi, Euro 12.672,00, importo da cui ulteriormente detrarre 30% quale misura forfettariamente determinata per la porzione di locale ragionevolmente mai utilizzata anche prima del verificarsi dei fenomeni infiltrativi



così come emerso dalle prove orali assunte in corso di causa [il teste ██████ ha riferito che “Nel box c’era una macchina di mia moglie, una vespa di mio cognato e degli scatoloni contenenti oggetti sia dei miei che dei figli di mio cognato (capi di abbigliamento, giocattoli e oggetti vari). Nel box c’erano anche degli scatoloni con lane e filati che erano restati dopo che mia suocera aveva cessato l’attività commerciale che aveva in precedenza. C’erano anche documenti relativi alle pratiche dell’ufficio di mio cognato, oltre a libri” a fronte della possibilità di ivi sistemare “due auto e un paio di scooter e delle scaffalature” (v. verbale d’udienza del 10 dicembre 2018)] arrivando ad Euro 8.800,00 arrotondata}.

Atteso l’esito del giudizio e, più precisamente, debitamente apprezzando:

- la responsabilità – sia pure minoritaria – nella causazione dell’evento dannoso del CONDOMINIO di via ██████ che gli attori, pur avendone la possibilità hanno deciso di non evocare in giudizio *ab origine*, salvo poi chiederne la chiamata in causa dopo la costituzione del COMUNE di GENOVA affermando – del tutto erroneamente – che tale necessità era sorta in esito alle difese sviluppate dal convenuto;
- il rigetto della domanda di condanna in forma specifica formulata – tardivamente – solo in sede di precisazione delle conclusioni;

le spese di lite – liquidate come in dispositivo – vengono compensate nella misura del 50% tra le parti.

Le spese di C.T.U. – già liquidate in corso di causa con separato decreto – vengono, invece, poste a carico del COMUNE di GENOVA nella misura dell’80%, al pari di quelle di quelle idoneamente documentate per la relazione del C.T.P. geom. ██████ (v. doc. 10 di parte attrice) che vengono riconosciute per Euro 294,63 pari all’80%; nulla può essere, al contrario, riconosciuto per l’attività prestata durante le operazioni peritali dal consulente di parte essendo stato prodotto in giudizio solo un pro-forma che non dimostra l’avvenuto pagamento delle prestazioni richieste.

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.).

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*,

- **CONDANNA** il COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco *pro*



tempore, a corrispondere agli attori [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] la complessiva somma di Euro 16.00,00 a titolo di risarcimento danni, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;

- **CONDANNA**, inoltre, il predetto convenuto a rimborsare agli attori le spese di lite che – ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e nella quota parte riconosciuta pari al 50% – liquida in Euro 2.417,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.) e al 50% degli esborsi documentati;
 - **PONE** definitivamente a carico del COMUNE di GENOVA convenuto l'80% delle spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa con separato decreto ed Euro 294,63 per la relazione del C.T.P. *ante causam* (importo determinato in eguale misura);
 - **DICHIARA** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
- Così deciso in Genova il 5 agosto 2021.

Il G.I.

Dott.ssa Barbara D'ARRIGO



FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA IN DATA 15/10/2021
AL PROCEDIMENTO R.G. N. 14086/2017
ATTO N. 1918/2021 DEL 06/08/2021
RILASCIO RICHIESTO DALL'AVV. [REDACTED]
NELL' INTERESSE DI [REDACTED]

NELE1



TRIBUNALE DI GENOVA

Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici di Cancelleria.
Se ne attesta la conformità, in ogni sua componente, all'originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di Cancelleria.

Genova, li 15 /10/2021

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore

Dott. ssa [REDACTED]

Si rilascia anche prima del pagamento dell'imposta di registro, se dovuta, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 522/02.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE, COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

Genova, li 15/10/2021

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore

Dott.ssa [REDACTED]



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io Sottoscritta Avv. [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] (pec: [REDACTED] iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Genova, in ragione del disposto della L.53/94 e ss.mm., quale difensore dei [REDACTED] C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Genova [REDACTED] e Avv. [REDACTED] C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Genova [REDACTED], per i quali si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti già in atti allegata all'atto di citazione notificato in data 22/11/2017, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine dell'allegata **sentenza n. 1918/2021 pubblicata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Genova, munita di formula esecutiva in data 15/10/2021, nel giudizio RG n. 14086/2017**, instaurato dagli attori Sigg.ri [REDACTED] C.F. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Genova [REDACTED] e Avv. [REDACTED] C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Genova [REDACTED] contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, a:

- COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, con sede legale in Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, P.IVA 00856930102, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it estratto dal Pubblico Registro PEC-IPA;

ATTESTO

ai sensi degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che il file denominato "atto33956674_2754715739340190728 [REDACTED] COMUNE GE SENT 1918.2021 COPIA INFORMATICA CON F.E.", contenente copia per immagine della **sentenza n. 1918/2021 pubblicata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Genova, munita di formula esecutiva in data 15/10/2021, nel giudizio RG n. 14086/2017**, instaurato dagli attori Sigg.ri [REDACTED] C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Genova [REDACTED] e [REDACTED] C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in Genova [REDACTED] contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che consta di n. 11 pagine, è copia conforme all'originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di Cancelleria da cui è stata estratta.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica con attestazione di conformità sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- 1) Copia informatica per immagine dell'allegata sentenza n. 1918/2021 pubblicata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Genova, munita di formula esecutiva in data 15/10/2021, nel giudizio RG n. 14086/2017.

Genova, 21 ottobre 2021

Avv. [REDACTED]

Si notifica, ai sensi della L. 21/01/1994 e ss., sentenza n. 1918/2021 , pubblicata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Genova, munita di formula esecutiva in data 15/10/2021, nel giudizio RG n. 14086/2017, nell'interesse di [REDACTED] e relata di notifica con attestazione di conformità sottoscritta digitalmente.

Cordiali saluti.

Avv. [REDACTED]

Estremi

N° 139911/2021.E

Tipo email Posta in entrata- Ricezione documento
Email PEC SI
Data invio 21/10/2021 13:00
Data di registrazione 21/10/2021 13:03
Casella scarico comunegenova@postemailcertificata.it

Lavorazione

Stato Lavorazione	chiusa	a partire dal	21/10/2021	alle	16:09
U.O competente	152.0.100.1 - Servizi Generali - Archivio Protocollo	dal	21/10/2021	alle	16:08
In carico a	Todisco Marisa	dal	21/10/2021	alle	16:08

Azioni da fare
Dettagli azione

Contenuti

Mittente [REDACTED]
Destinatari comunegenova@postemailcertificata.it

Oggetto NOTIFICAZIONE AI SENSI della L.21/01/1994 e ss. sentenza [REDACTED]-COMUNE DI GENOVA n. 1918.2021 con formula esecutiva

Testo del Messaggio

Si notifica, ai sensi della L. 21/01/1994 e ss., sentenza n. 1918/2021, pubblicata in data 06/08/2021 dal Tribunale di Genova, munita di formula esecutiva in data 15/10/2021, nel giudizio RG n. 14086/2017, nell'interesse di [REDACTED] e relata di notifica con attestazione di conformità sottoscritta digitalmente.

Cordiali saluti.

Avv. [REDACTED]

Allegati

*Allegato n° 1: [REDACTED] - COMUNE GENOVA attestazione conform.
sentenza 1918.2021 relata notifica pec firmata.pdf*

*Allegato n° 2: atto33956674_2754715739340190728 [REDACTED] COMUNE
GE SENT 1918.2021 COPIA INFORMATICA CON F.E..pdf*



COMUNE DI GENOVA

Ricevuta di Registrazione a Protocollo Generale

Protocollo: PG 379251 / 2021

Data e ora
reg.: 21/10/2021 ore 16:09

	Mittente	Cod. Fiscale / Partita IVA
Avv.	[REDACTED]	

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI della L.21/01/1994 e ss. sentenza [REDACTED]-COMUNE DI GENOVA n. 1918.2021 con formula esecutiva

Assegnatario/i: 105 - Direzione Avvocatura
152.0.100.1 - Direzione Stazione Unica Appaltante | Servizi Generali | Servizi Generali - Archivio Protocollo
152.0.100.1 - Direzione Stazione Unica Appaltante | Servizi Generali | Servizi Generali - Archivio Protocollo

Per qualsiasi richiesta di informazioni o integrazione relative alla pratica in oggetto occorre fare riferimento al numero di protocollo generale indicato in questa comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata.

L'incaricato



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
189 2 0 N. 2022-DL-40 DEL 23/02/2022 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA II SEZIONE CIVILE
DEL TRIBUNALE DI GENOVA N°1918 IN DATA 6.8.2021**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/02/2022

Il Dirigente Responsabile
[ing. Gian Luigi Gatti]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 189 2 0	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE
Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-40 DEL 23/02/2022	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA II SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI GENOVA N°1918 IN DATA 6.8.2021
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2022	16.000,00	45028		
2022	813,54	45029		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 24/02/2022

Il Dirigente
Ing. Gian Luigi Gatti



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
189 2 0 N. 2022-DL-40 DEL 23/02/2022 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA II SEZIONE CIVILE
DEL TRIBUNALE DI GENOVA N°1918 IN DATA 6.8.2021**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si subordina il presente parere favorevole all'approvazione della Proposta di Deliberazione della Giunta comunale num. 36/2022.

24/02/2022

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
189 2 0 N. 2022-DL-40 DEL 23/02/2022 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DELLA II SEZIONE CIVILE
DEL TRIBUNALE DI GENOVA N°1918 IN DATA 6.8.2021**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la copertura finanziaria è assicurata dall'approvazione della Proposta di Deliberazione della Giunta comunale numero 36/2022.

24/02/2022

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese